

## PREMESSA

Il dibattito intorno dal titolo da Avvocato specialista e, in generale, sulla necessità di promuovere una maggiore specializzazione dei professionisti – e, dunque, anche degli Avvocati – va avanti da tempo.

A fronte del divieto posto dall'art. 91 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 157 (recante l'“*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36) ai sensi del quale, nella sua formulazione originaria, “*alle professioni di avvocato e procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale*”, vi è stato un primo tentativo regolamentare da parte del Consiglio Nazionale Forense nel settembre 2010 (poi naufragato sotto la scure dei giudici amministrativi) e, infine, un esplicito riconoscimento legislativo contenuto nella legge di riforma professionale del 2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (artt. 9, 10, 15, 29 L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”).

La disciplina legislativa, tuttavia, necessitava di una regolamentazione ministeriale e così si è cercato di dare concreta attuazione alla legislazione primaria operato col D.M. 12 agosto 2015, n. 144 (recante il “*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”) anch'esso oggetto di impugnativa giurisdizionale amministrativa ed annullato (in parte) dal TAR capitolino prima (con le sentenze del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Prima, n. 4424, 4426, 4427 e 4428 del 2016) e dal Consiglio di Stato poi (che ha finanche accolto l'appello incidentale con la sentenza della Quarta Sezione n. 5575 del 28 novembre 2017).

Da ultimo, il D.M. 1° ottobre 2020, 163 (recante “*il Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”) ha novellato il precedente D.M. 144/2015 nelle parti in cui era stato oggetto d'annullamento da parte della giustizia amministrativa.

In particolare, l'approssimazione che ha caratterizzato la regolamentazione del titolo, prima ad opera del Consiglio Nazionale Forense, addirittura in violazione del divieto legislativo all'epoca vigente e poi, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma professionale, da parte ministeriale (con i due D.M. 144/2015 e 163/2020), ha determinato vari interventi da parte dei giudici amministrativi che dapprima hanno addirittura dichiarato la nullità della regolamentazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del 2010 e poi hanno annullato (in parte) la regolamentazione ministeriale del 2015.

L'ultima regolamentazione ministeriale del 2020 interviene, dunque, per risolvere le criticità/illegittimità del regolamento del 2015, ma pone ulteriori dubbi e profili problematici che hanno determinato, ancora una volta, un prevedibile, quanto inevitabile, epilogo giurisdizionale nell'attesa che finalmente in sede procedimentale siano coinvolti tutti gli attori – istituzionali, politici e associativi – dell'Avvocatura al fine di addivenire ad un percorso condiviso e, dunque, accettato da tutti, piuttosto che tentare di imporre in modo maldestro dall'alto una disciplina di dettaglio che sembra porre nell'immediato varie dubbi e perplessità a fronte di benefici ancora incerti e tutti da verificare.

Peraltro, nelle more della corsa al titolo da avvocato specialista, visto da molti come la panacea per la cura dei mali dell'avvocatura del terzo millennio, risultano sempre meno applicate in concreto le disposizioni deontologiche (artt. 1 co. 3, 9 co. 1, 14 co. 1, 15, 36 e 63 del nuovo codice deontologico forense) volte a sanzionare gli Avvocati che non sono in grado di garantire la qualità ed efficacia delle proprie prestazioni professionali.